

Documenti di legittimazione – prescrizione – decorrenza - foglio informativo- mancata consegna – effetti (d.m. 7 dicembre 1998; d.m. 19 dicembre 2000, art. 8).

La durata dei buoni postali fruttiferi è indicata nei decreti ministeriali istitutivi. Dalla scadenza decorrono i termini della ordinaria prescrizione decennale ai fini del rimborso. La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorchè ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”. (MDC)

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere cointestataria con clausola di pari facoltà di rimborso di due buoni fruttiferi postali emessi in data 16.01.1999, dei quali si era vista negato il rimborso in ragione dell’intervenuta prescrizione del relativo diritto. In proposito, lamenta tuttavia che alcuna informazione relativa alla data di scadenza risulti dal buono né gli sia stata fornita e che non è mai stati consegnato il Foglio Informativo. Pertanto, alla luce del già menzionato diniego di rimborso, in data 22.12.2020 proponeva formale reclamo, non riscontrato dall’emittente, si è rivolta all’Arbitro chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi maturati, con rivalutazione monetaria, in relazione a tali buoni.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese di parte ricorrente, formulando le seguenti eccezioni:

- i buoni oggetto di ricorso appartengono alla serie a termine CA istituita con apposito Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 7 dicembre 1998 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998);
- i buoni fruttiferi appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1° luglio 1983) sono caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza e che per gli stessi “*il termine prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale*”.
- quanto ai buoni in esame, tenuto conto della durata massima di 10 anni, essi risultano scaduti il 16.01.2009 mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 16.01.2019, antecedentemente alla richiesta di rimborso.

A sostegno di quanto riferito l’intermediario richiama gli artt. 6 e 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 nonché la normativa che ha disposto il subentro del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti derivanti dai B.F.P. relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001. Evidenzia quindi, che i BFP sono stati trasferiti al MEF, equiparati a titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e, di conseguenza, disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico che dispongono che, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel Codice Civile (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 298), le quali, secondo l’orientamento della Suprema Corte circa l’impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, sottolineando che la stessa non comprende “impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto”.

L’intermediario chiede pertanto di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente evidenzia che sui titoli risulta indicato il rendimento dovuto dopo 10 anni (l'importo aumenta del 20% dopo 5 anni e del 50% dopo 10 anni); tale riferimento ha ingenerato il convincimento che la scadenza dei buoni fosse successiva ai dieci anni. Rileva poi che in violazione delle disposizioni del D.M. 19 dicembre 2000 in sede di sottoscrizione dei buoni fruttiferi non è stato consegnato il Foglio analitico informativo, con conseguente diritto al rimborso, così come stabilito dal Collegio di Roma (decisioni 11045/20 e 6903/21).

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro concerne l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione di due buoni fruttiferi appartenenti alla serie "CA" emessi in data 16.1.1999, del valore di cinquecentomila e un milione di Lire, in relazione ai quali l'intermediario oppone l'intervenuta prescrizione.

Dall'analisi documentale dei buoni emerge che:

- sia sul fronte che sul retro in alto è riportata la dicitura "a termine";
- sul retro è apposto, sopra la stampigliatura originaria, un adesivo recante "SERIE CA" con i relativi rendimenti dopo 5 anni e dopo 10 anni; è stampigliata sul titolo la seguente dicitura: *"Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità"*. In ogni caso, alla luce dello "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali a termine", predisposto dall'Ente emittente, vi è conferma sia della serie di emissione (serie "CA", l'unica corrispondente alla data di emissione del 16.01.1999) che delle relative scadenze (a cinque e dieci anni).

Con riguardo a queste ultime, più precisamente, il D.M. 7 dicembre 1998 (che ne stabiliva la durata con la seguente previsione: *"... I buoni della nuova serie speciale "CA" hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari al rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto"*).

In relazione, infine, al termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono in esame, viene in considerazione l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, il quale ha introdotto un termine decennale (in luogo di quello originario di cinque anni), a decorrere dalla data di scadenza del titolo.

Definito il quadro normativo di riferimento, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, questo Collegio procede a meglio individuare il *dies a quo* di decorrenza di tale termine, coincidente con quello di scadenza.

In proposito, con riguardo alla fattispecie di cui è causa, e alla disposizione applicabile (di cui al D.M. 7 dicembre 1998), questo Collegio, pur ritenendo non estendibile - secondo il proprio orientamento più recente (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli decisioni n. 3918/2021 e n. 13850/2021) - ai buoni della serie "CA" l'interpretazione fornita dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 8056/2019 del 21.3.2019) con riguardo al termine di scadenza dei buoni della serie "AA2", poiché relativa a disciplina ministeriale (D.M. 29 marzo 2001) avente differente tenore (*"termine del settimo anno successivo a quello di emissione, interpretato letteralmente dal Collegio di Coordinamento, come l'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione"*), a fronte del D.M. 7 dicembre 1998 qui applicabile - *v. supra* - che fissa la durata dell'investimento in termini di anni (cioè di tempo

corrispondente alla durata di un anno), ritiene che nel caso di specie il termine di prescrizione debba essere calcolato sulla base degli anni solari. La ragione è da rintracciare nell'effettivo regolamento contrattuale, ovvero nel contenuto dell'accordo raggiunto sulla base delle clausole originarie contenute nel documento, secondo cui *"l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità"*.

Pertanto, nel caso di specie, sulla base delle risultanze documentali, questo Collegio ritiene che, applicando la durata massima prevista (prevista dalla normativa applicabile e non superabile alla luce del complessivo tenore del titolo, che riporta la dicitura a termine e cui un termine superiore ai 10 anni sarebbe indeterminabile), per i buoni oggetto di ricorso - emessi in data 16.01.1999: la scadenza risale al 16.01.2009, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il 01.01.2010 ed è maturato il 01.01.2020.

Il credito derivante dai titoli oggetto del ricorso risulta dunque prescritto al momento della prima richiesta di rimborso documentata con l'invio del reclamo in data 22.12.2020 e, dunque, dopo il decorso del termine di prescrizione come sopra ricostruito.

Per completezza..(omissis)... quanto all'omessa consegna del Foglio Informativo, nel senso della non incidenza della violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo sull'operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata, si richiama il recente orientamento del Collegio di Coordinamento, secondo il quale *"La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorchè ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 17814/19).

Discende da quanto precede che il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.